

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI ABBIGLIAMENTO TECNICO
E DI RAPPRESENTANZA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI
CONNESSI PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SICUREZZA
TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (CIG
originario 88468657F2 – CUI F91278030373201900012)**

TRA

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con sede legale a Bologna in Viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), rappresentata dal Responsabile del Servizio Policy Tecnica e Protezione Civile, ing. Simone Dallai, domiciliato per la carica a Bologna, Viale Silvani 6D (più avanti, per brevità, "**Protezione Civile**")

E

L'impresa ____, con sede legale in ____ (__) in via ____ n. __, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __, n. REA __ (C.F. __ e P.I. __), in persona del titolare dell'Impresa Individuale dott. _ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - di seguito Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di beni di Protezione Civile, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla GUUE __/__/__;

- b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti; che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d)** che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
- e)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l'Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- f)** che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto;
- g)** che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente

	Contratto	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
	Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Capitolato Tecnico,	
	l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta	
	Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto	
	Art. 2 – Definizioni	
	Nell'ambito del Contratto si intende per:	
	Protezione Civile: l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la	
	Protezione Civile;	
	Contratto: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti	
	ivi richiamati;	
	Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio	
	o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente	
	sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto ivi previsto.	
	Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	L'erogazione dei beni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:	
	dalle clausole del presente Contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in	
	particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta	
	Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale	
	di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e	
	prestazioni contrattuali;	
		3

dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di

settore in materia di appalti pubblici;

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico

e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto

contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso

in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Protezione Civile, previsioni

migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative

dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere

azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto

contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e

norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in

corso di Contratto

Art. 4 - Oggetto

Il Contratto ha ad oggetto la fornitura di **185 kit** di abbigliamento di

rappresentanza (KIT BASE) e **385 kit** di abbigliamento tecnico e di

rappresentanza (KIT OPERATIVO), come dettagliatamente descritti nel

"Capitolato Tecnico".

Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei

confronti della Protezione Civile, a fornire beni aventi le caratteristiche tecniche e di conformità secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

La Protezione Civile si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Contratto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di **un quinto** nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 / 2016 s.m.

Fermo restando quanto sopra, la Protezione Civile potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 5 - Durata

Il presente Contratto ha una durata di 12 (mesi) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, salvo la maggiore durata connessa all'esecuzione di servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

Il fornitore s'impegna a trasmettere alla Protezione civile per le operazioni di attagliamento i campioni entro 30gg naturali e consecutivi e/o lo strumento di rilevazione delle taglie, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e a consegnare l'intera fornitura, avente le caratteristiche tecniche e di conformità, indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, c/o le sedi individuate dal Capitolato Tecnico (Appendice 3), **entro 120 giorni,**

naturali e consecutivi, dalla data di trasmissione definitiva delle taglie da parte della Protezione Civile.

Il contratto decorre dalla sua sottoscrizione.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Art. 6 - Condizioni della fornitura, garanzia e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. In particolare, il Fornitore garantisce la fornitura da qualsiasi vizio o anomalia dipendenti da difetto di costruzione, vizio dei materiali utilizzati, danneggiamento durante il trasporto, ecc.

Il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire, presso le sedi indicate dalla Protezione Civile, entro 60 giorni dalla segnalazione della Protezione Civile medesima (formalizzata con e-mail del DEC – Direttore Esecuzione Contratto) per eliminare, a propria cura e spese, difetti, malfunzionamenti e/o vizi comunque denominati riscontrati dalla Protezione Civile.

La Protezione Civile ha l'onere di segnalare il difetto entro 15 giorni dalla

scoperta, ai sensi e agli effetti dell'art. 1495 C.C.

Il Fornitore non risponde dei difetti/malfunzionamenti derivanti da cattivo uso della fornitura.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Protezione Civile, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Protezione Civile da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Protezione Civile e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività

contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Protezione Civile nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Protezione Civile, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Protezione Civile di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- eseguire esattamente le prestazioni oggetto del Contratto, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Protezione Civile nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Protezione Civile in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 8 - Certificato di verifica di conformità

Il RUP di cui all'articolo 25 del presente Atto, entro 60 giorni dalla consegna dell'intera fornitura, verifica che i beni oggetto del presente Contratto siano conformi alle pattuizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e del D.M. 49/2018.

Qualora la predetta verifica dia esito negativo, il Fornitore avrà l'obbligo di sostituire i beni o parti di beni ritenute non conformi, a propria cura e spese, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di apposito verbale che attesta la mancanza di conformità.

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti

Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Art. 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalla Protezione Civile, il Fornitore si obbliga ad eseguire/consegnare la fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, secondo le modalità stabilite nel Capitolato medesimo e nel rispetto delle prestazioni aggiuntive.

L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la Protezione Civile.

Art. 11 - Anticipazione del prezzo

Il Fornitore può chiedere l'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto, che la Protezione Civile dovrà corrispondere entro 15 giorni

dall'effettivo inizio della prestazione; l'erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice (Tasso d'interesse legale 0,05% a decorrere dal 01.01.2020 – D.M. 12.12.2019).

Art. 12 - Corrispettivi

Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore, dalla Protezione Civile, per l'intera fornitura è pari**Euro (IVA esclusa) ovvero Euro (IVA al 22% inclusa)**, di cui all'offerta economica.

Il predetto importo si riferisce a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Protezione Civile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto della tempistica sotto previste.

La Protezione Civile provvede **al pagamento del corrispettivo, in un'unica soluzione, a seguito di presentazione di un'unica regolare fattura**, salvo che Il Fornitore voglia avvalersi della facoltà prevista dall'art. 12 "Anticipazione del prezzo".

La fattura, in formato elettronico, deve essere intestata **all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con sede a Bologna in viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373)**.

La fattura, allo scopo di garantire l'effettiva tracciabilità del pagamento da parte della Protezione Civile, riporta obbligatoriamente:

-il Codice Univoco Ufficio **UFDUC1** che deve essere inserito nell'elemento 1.1.4. "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;

- il **CIG derivato**.....- che devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCIG", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it;

-**numero di impegno capitoloanno finanziario...**

-la "**S**" (**SPLIT**) si precisa che in base al c.d. "split payment", introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) la Protezione Civile versa l'IVA direttamente all'Erario e non alla Società aggiudicataria;

Le indicazioni, sopra riportate, devono essere rispettate pena la non accettazione della fattura.

Sono a carico del Fornitore le spese del bonifico bancario relative al pagamento.

Il Fornitore può emettere fattura solo dopo aver ricevuto, dalla Protezione Civile, il certificato di verifica di conformità e il certificato di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato con versamento, sul conto dedicato di cui al successivo comma 11, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura, in esecuzione a quanto disposto dal D.lgs 231/2002. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

L'importo dovuto è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, i cui dati sono stati acquisiti agli atti con **prot.**

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto.

Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Il conto corrente di cui al precedente art. 13, comma 11 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Protezione Civile le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Le eventuali variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone delegate ad operare sullo stesso, sono comunicate entro sette giorni rispetto al giorno in cui è intervenuta la variazione. Tutte le comunicazioni, previste nel presente comma, sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Il Fornitore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata

comunicazione alla Protezione Civile e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Protezione Civile stessa.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Protezione Civile, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

E' facoltà della Protezione Civile richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 15 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16 - Penali

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili alla Protezione Civile ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Protezione Civile si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

a) Per ogni giorno di ritardo nell'avvio delle operazioni di attagliamento, una penale pari a **50 euro**.

b) Qualora il Fornitore non consegni l'intera fornitura entro il termine indicato nel capitolato tecnico, per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, una penale pari all' **1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale**, salvo che il ritardo non sia determinato da caso fortuito o forza maggiore (o non sia stato autorizzato dalla Protezione Civile medesima), ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del Codice.

c) Per il ritardo nel ritiro delle eccedenze, una penale una tantum pari a **100 euro**.

d) Qualora il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme a quanto indicato nel presente Contratto e nella documentazione nello stesso richiamata, per ogni giorno di ritardo nel ritiro e sostituzione degli indumenti difformi, una penale pari all' **1%**

(uno per mille) dell'ammontare netto della fornitura contestata, sino a

quando la prestazione non venga eseguita in modo conforme.

e) Se servizi offerti in sede di gara dal Fornitore, per il ritardo nel ritiro e riparazione, una penale una tantum pari a 50 euro cadauno capo di cui non sia eseguito il ritiro per avvio al riuso entro i termini fissati dal capitolato e cadauno articolo di cui non sia eseguito il ritiro e riparazione entro i termini fissati dal capitolato.

L'importo complessivo delle penali applicate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; superata tale percentuale, la Protezione Civile si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in danno del Fornitore inadempiente.

Nel caso in cui la Protezione Civile ritenga che sussista un inadempimento contrattuale lo contesterà, per iscritto (tramite PEC), al Fornitore che dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione della contestazione.

Qualora la Protezione Civile ritenga che le deduzioni del Fornitore non siano accoglibili ovvero la Società non abbia dato risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Protezione Civile potrà applicare alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Protezione Civile a causa dei ritardi/inadempimenti contrattuali.

La Protezione Civile ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano

scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale

Art. 17 - Cauzione definitiva

Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Protezione Civile di importo pari al **10% dell'importo netto contrattuale** eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

La cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in tal caso "la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C. e l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta" della Protezione Civile. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938

Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Protezione Civile, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti; pertanto, la cauzione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. solo al termine del periodo di garanzia di cui al precedente art. 6 verrà rilasciato un certificato finale di regolare esecuzione che permette lo svincolo totale della cauzione (art. 103, comma 5, D.lgs.50/2016 s.m.).

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Protezione Civile.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Protezione Civile ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 18 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di

cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Protezione Civile ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 edel D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza

Art. 19 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Contratto, la Protezione Civile potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità

previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in essa richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Protezione Civile, per porre fine all'inadempimento, la medesima Protezione Civile ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.lgs. n. 50/16 e s.m., la Protezione Civile può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il presente Contratto nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi

dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui, intentate contro la Protezione Civile, ai sensi dell'articolo
"Brevetti industriali e diritti d'autore";

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola
risolutiva espressa";

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne
consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Protezione Civile ha diritto di
escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di
equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità
previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della
medesima Protezione Civile al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle
forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma
4, del decreto, la Protezione Civile, per quanto di proprio interesse, ha diritto,
nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o
in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo

e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto

avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato

della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di

forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di

gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato

scelto il Fornitore medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o

l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del

Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti

contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

antimafia.

La Protezione Civile, in caso di mutamenti di carattere organizzativo

interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione

della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere

unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto, con un preavviso di almeno

30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata

a/r.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

La Protezione Civile può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Protezione Civile.

Art. 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Protezione Civile e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Protezione Civile e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a

copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Protezione Civile, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Protezione Civile, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 22 - Divieto di Subappalto

Il Fornitore, se dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Protezione Civile o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla Protezione Civile. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Protezione Civile medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del

contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Protezione Civile non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Protezione Civile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Protezione Civile da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Protezione Civile entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Protezione Civile sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai

precedenti commi, la Protezione Civile potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. ***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta).***

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Protezione Civile debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Protezione Civile ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 24 - Brevetti industriali e diritti d'Autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Protezione Civile un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Protezione Civile, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Protezione Civile.

La Protezione Civile si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Protezione Civile la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Protezione Civile, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni

Art. 25 - Responsabile della fornitura, Referente del fornitore, Responsabili dell'esecuzione

Per il Fornitore, il responsabile della fornitura e dell'esecuzione del contratto è il (cell. ____ - e m a i l ____) che svolgerà il ruolo di interfaccia con la Protezione Civile per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti la fornitura.

Per la parte amministrativa la referente è(cell. ____ - e m a i l ____).

Per la Protezione Civile, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. **Simone Dallai**, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è l'ing. **Silvia Tinti** (e.mail silvia.tinti@regione.emilia-romagna.it)

Art. 26 - Osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione e risoluzione di diritto

Il Fornitore s'impegna a rispettare tutte le leggi in materia di anticorruzione;

in particolare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 190/2012 s.m., nel D.P.R. n. 62/2013 s.m. e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 122 del 28.01.2019). Il Fornitore aggiudicatario, inoltre, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Protezione Civile che abbiano esercitato, per conto di quest'ultima, nei confronti del Fornitore Medesimo, poteri autoritativi o negoziali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Protezione Civile.

La mancata osservanza della prescrizione, di cui al comma precedente, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con applicazione delle conseguenze di legge, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

In tutti gli altri casi, la Protezione Civile valuta il mancato rispetto delle norme, in materia di anticorruzione, da parte del Fornitore, riservandosi la facoltà di risolvere o meno il contratto; fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 27 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti della società e risoluzione del contratto

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Protezione Civile, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia.

La violazione dei predetti gli obblighi di comportamento, dà diritto alla Protezione Civile di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o

della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 28 - Rispetto del Patto di integrità

Il Fornitore dichiara di aver sottoscritto il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”.

Il Fornitore s’impegna al rispetto degli obblighi derivanti dal suddetto “Patto d’integrità”. La Protezione Civile si riserva la facoltà di risolvere il Contratto nel caso di mancata osservanza dei detti obblighi.

Art. 29 - Controversie e Foro competente

Le controversie eventualmente insorte in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti all’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione dello stesso sono risolte in via amministrativa o conciliativa. In particolare, le parti s’impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per

la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo 27 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

La Protezione Civile, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta.

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Qualora, in relazione all'esecuzione del presente

Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Protezione Civile risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alla Protezione Civile di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle

	richieste verbali dell'interessato;	
	-trasmettere alla Protezione Civile, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Protezione Civile stessa di dare riscontro all'interessato nei termini;	
	- fornire altresì alla Protezione Civile tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	-individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	-consentire alla Protezione Civile, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.	
	Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.	
	Art. 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.	
	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
		33

imposta di bollo e tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Protezione Civile per legge.

Art. 32 – Verifiche sull’esecuzione del Contratto

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alla Protezione Civile di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione della prestazione, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque la Protezione Civile la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, la Protezione Civile procede ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Protezione Civile.

Art. 33 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.

Art. 34 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Protezione Civile non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

.....

Per il Fornitore

.....

Sottoscritto con firma digitale ex D.lgs 82/2005 s.m

**ALLEGATO AL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI ABBIGLIAMENTO
TECNICO E DI RAPPRESENTANZA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E
SERVIZI CONNESSI PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SICUREZZA
TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (CIG
originario 88468657F2 – CUI F91278030373201900012)**

TRA

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con
sede legale a Bologna in Viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), rappresentata
dal Responsabile del Servizio Policy Tecnica e Protezione Civile, ing. Simone
Dallai, domiciliato per la carica a Bologna, Viale Silvani 6D (più avanti, per
brevità, "**Protezione Civile**")

E

L'impresa ____, con sede legale in ____ (__) in via ____ n. __, iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __, n. REA __ (C.F. __ e P.I. __),
in persona del titolare dell'Impresa Individuale dott. _ (di seguito nominata,
per brevità, anche "**Fornitore**")

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del
Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le
clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile); Articolo 4 (Oggetto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Condizioni della fornitura, garanzia e limitazione di responsabilità); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Certificato di verifica di conformità); Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura); Articolo 11 (Corrispettivi); Articolo 12 (Anticipazione del prezzo); Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 16 (Penali); Articolo 17 (Cauzione definitiva); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti); Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 26 (Osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione e risoluzione di diritto); Articolo 27 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti della società e risoluzione del contratto); Articolo 28 (Rispetto del Patto di integrità); Articolo 30 (Foro competente); Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 34 (Clausola finale).

Per il Fornitore

.....

Sottoscritto con firma digitale ex D.lgs 82/2005 s.m